

Capitolo 5 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Sommario

C) MOBILI ED INFISSI

Sezione 1[^] - Mobili

Modalità di costruzione	Art.	21
Declaratoria relativa particolarmente ai mobili di costruzione tradizionale	»	22
Garanzia	»	23
Effetti della garanzia	»	24
Definizioni varie	»	25
Termini di consegna	»	26
Pagamento	»	27
Consegna della merce	»	28
Posa in opera	Art.	29

Sezione 2[^] - Serramenti, infissi e simili

Tipologia e modalità di costruzione	»	30
Garanzia	»	31
Condizioni di vendita	»	32
Vendita a misura	»	33

C) MOBILI ED INFISSI

Sezione 1^ - Mobili

Art. 21 – Modalità di costruzione.

La costruzione dei mobili deve essere fatta a regola d'arte; intendendosi con tale termine una esecuzione che si ispiri ai seguenti concetti:

a) **Materiali e loro impiego:**

i materiali legnosi d'uso devono essere denominati secondo la loro reale essenza indicando, nel contempo, il loro stato naturale o tinto; anche nel caso di altri materiali dovrà essere dichiarata la loro natura e il loro tipo, con riferimento alla scheda prodotto prevista dalle normative italiana ed europea. L'impiego di materiali deve rispondere alla natura ed alla funzione che i materiali stessi devono assolvere.

b) **Metodi costruttivi:**

la costruzione deve essere basata su concetti razionali di solidità. In essa devono essere rispettati al massimo i caratteri tecnici e l'uso cui gli elementi costruttivi e il prodotto sono destinati.

Elemento di giudizio sull'entità di tali requisiti è anche il prezzo pattuito in relazione all'importanza e qualità del lavoro.

Con la semplice dizione "dorato" si intende eseguito a foglia ma non significa ad "oro fino"; tale doratura deve essere particolarmente convenuta.

La dizione lucidatura indica una lucidatura trasparente a spruzzo; la lucidatura a tampone è una particolarità che deve essere precisata a parte.

Per laccatura si intende una verniciatura che può essere a spruzzo o a pennello; laccature particolari che necessitano di processi speciali devono essere convenute espressamente.

Art. 22 – Declaratoria relativa particolarmente ai mobili di costruzione tradizionale.

La dizione corrente mobili di noce, di mogano, di palissandro, di radica ed in genere di qualsiasi legno d'ebanisteria inserita in un contratto d'ordinazione o di compravendita, non significa che i mobili stessi debbano essere interamente costruiti del legno o dei legni indicati, ma soltanto impiallacciati di essi, con sottoposta ossatura ed interno di legno comune o in altri materiali usuali, secondo le esigenze della tecnica costruttiva.

La dizione corrente mobili in legno massiccio di noce nazionale, mogano, palissandro e altri legni di ebanisteria, non indica soltanto quelli interamente costruiti in tali legni ma anche quelli che presentano parti realizzate, per esigenze tecniche, in legno non dell'essenza precisata, rivestite di lastroni dei legni indicati, di spessore minimo di 2 millimetri, purché il compratore ne sia informato.

Le cornici, i listelli protettivi ed in genere le parti decorative riportate, scolpite o non, debbono essere eseguite in legno massiccio, salvo il caso che si debba ottenere effetto di venature trasversali; in tale ipotesi potranno essi pure venire lastronati.

Non è permessa la utilizzazione di elementi surrogativi di tali materiali quali ad esempio la plastica, le resine sintetiche stampate ed i pannelli in laminato plastico e nobilitati che imitano perfettamente nei colori e nelle venature qualsiasi tipo di legno.

Art. 23 – Garanzia.

Il mobilio nuovo venduto a privati si intende venduto con garanzia per un anno dalla consegna, salvo diversa pattuizione tra le parti, in dipendenza degli eventuali vizi occulti.

Per quanto riguarda la lucidatura, qualora dovessero verificarsi gravi difetti, il venditore è obbligato a ritirare i mobili stessi e a riconsegnarli in perfetto stato.

La vendita di mobili antichi, usati, d'occasione e come tali qualificati in contratto o fatture, esclude qualsiasi garanzia a carico del venditore. Per avere diritto alla garanzia è necessario che i mobili siano tenuti dal compratore in condizioni termiche ed igrometriche normali e ne sia curata la dovuta manutenzione ed il buon uso.

Art. 24 – Effetti della garanzia.

La responsabilità e gli obblighi del venditore in dipendenza della garanzia non comportano la risoluzione del contratto e, conseguentemente, non esonerano il compratore dall'osservanza delle condizioni contrattuali di pagamento; il compratore tuttavia, può sospendere il pagamento di quanto dovuto nel caso in cui il venditore, regolarmente invitato, non abbia provveduto alla riparazione cui è tenuto per effetto della garanzia.

L'azione redibitoria è ammessa solo per i vizi gravi e tali da compromettere gravemente la stabilità e l'uso dei mobili venduti.

La garanzia copre tutti i difetti e le avarie manifestatesi dopo la consegna dei mobili ed obbliga il venditore ad eseguire gratuitamente (sempre che questi siano stati conservati nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23) a richiesta del compratore, tutte quelle riparazioni ed eventuali parziali sostituzioni che risultassero necessarie per il ripristino delle condizioni pattuite e commerciali dei mobili.

Il compratore deve consegnare al venditore i mobili da riparare e consentire l'uso del proprio domicilio per le riparazioni che possono essere eseguite sul luogo, senza eccezione alcuna e senza poter pretendere indennizzi per il temporaneo mancato uso dei mobili stessi o per il disagio avuto.

Il venditore deve provvedere senza indugio alle dovute riparazioni.

E' a carico del compratore il trasporto dei mobili o delle parti di mobili da riparare dal suo domicilio a quello del venditore, quando gli stessi non si trovino nella medesima regione; è a carico del venditore il trasporto di riconsegna.

Nel caso in cui il fabbricante provveda alla costruzione di mobili su progetto e disegno forniti dall'acquirente e qualora il progettista non consenta alcuna modificazione sia per quanto riguarda l'estetica che, precipuamente, per quanto riguarda la parte tecnica e costruttiva, l'esonero della garanzia deve essere espressamente dichiarato dal fabbricante prima della esecuzione.

Art. 25 – Definizioni varie.

Si suole indicare nominativamente i vari elementi che compongono l'arredamento oggetto della compravendita.

La composizione della camera da letto e della sala da pranzo, attualmente non più legata alla indicazione di elementi tradizionali, è costituita da tutto ciò che il cliente sceglie.

Art. 26 – Termini di consegna.

I termini di consegna sono usualmente stabiliti dal venditore sulla base del suo ciclo di produzione – qualora sia fabbricante – ed in relazione alle esigenze dell'acquirente. Sulla data così fissata è osservata una tolleranza da otto giorni ad un mese, salvo ragioni di forza maggiore espressamente documentate, secondo l'entità della fornitura. Qualora il venditore non sia fabbricante, i termini di consegna pattuiti rimangono stabiliti a mezzo di intesa tra le parti. Eventuali penalità per ritardata consegna vanno espressamente pattuite.

Art. 27 – Pagamento.

Nella vendita a privati le spese di trasporto a domicilio sono comprese nel prezzo pattuito se il detto domicilio trovasi nell'ambito della provincia o, comunque, nel raggio di 50-60 Km: diversamente sono da computare a parte. L'eventuale trattenuta del prezzo fino al 10% per garanzia del mobilio deve risultare in contratto. Il pagamento del prezzo, ove non sia stato diversamente pattuito, è dovuto al momento e nel luogo della consegna.

Art. 28 – Consegna della merce.

Nelle vendite a commercianti la consegna si effettua al domicilio del venditore, nelle vendite a privati la consegna si effettua al domicilio del compratore.

Art. 29 – Posa in opera.

Nelle consegne effettuate al domicilio del privato acquirente, la spesa di posa in opera – escluso solo il semplice collocamento dei singoli mobili nei locali indicati dallo stesso acquirente – è a carico del compratore.

Sezione 2^a - Serramenti, infissi e simili

Art. 30 – Tipologie e modalità di costruzione.

I serramenti devono essere costruiti a regola d'arte, intendendosi con tale termine una esecuzione che tenga conto di una buona tenuta agli effetti dell'infiltrazione di aria e di acqua. In modo particolare per quanto riguarda l'abete massiccio, esso non deve presentare cipollature e nodi cadenti, che dovranno essere asportati e tassellati. Inoltre gli infissi dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di sostegno e chiusura idonei. Le porte sono normalmente costituite da un pannello tamburato, dallo stipite, dai coprifili, dalle cerniere e dotate di serratura. Possono essere piene o con specchiature dotate di fermavetri.

Art. 31 – Garanzia.

Gli infissi sono garantiti per un anno per il buon funzionamento e tale garanzia pone a carico del venditore le eventuali riparazioni, senza tuttavia diritto a risarcimento di danni e sospensioni o protrazioni di pagamento da parte del committente.

Per quanto riguarda la qualità del materiale impiegato, le eventuali contestazioni dovranno essere promosse entro otto giorni dalla consegna; oltre tale termine decade ogni diritto a reclamo.

Art. 32 - Condizioni di vendita.

Nella vendita di serramenti, infissi e simili, quando la posa in opera è contrattualmente a carico del venditore, sono di uso le seguenti condizioni:

- a) Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli operai posatori fuori sede sono a carico del venditore;
- b) E' obbligo del committente di fornire muratori e manovalanza a sue spese, a tempo debito e nella misura necessaria, oltre che per la posa, anche per lo scarico e la distribuzione sul posto di posa dei serramenti;
- c) La proprietà dei serramenti non passa al committente se non a posa in opera compiuta, anche se gli infissi sono stati dati in consegna al committente stesso;
- d) Il committente deve apprestare in cantiere locali idonei per la custodia degli infissi e del materiale da porre in opera ed è responsabile della loro conservazione ed integrità;
- e) Il montaggio e la posa in opera sono ritenuti continuativi; il tempo perduto dagli operai e le maggiori spese relative a vitto ed alloggio per cause non dipendenti dal venditore devono essere pagati a parte dal compratore;
- f) Il committente è tenuto a ritirare e pagare tutti i lavori ordinati anche se una parte di questi non dovesse più andare in opera.

Art. 33 Vendita a misura.

Quando il prezzo degli infissi è stabilito a misura, questa viene usualmente calcolata sulla misura esterna del telaio portante.

Per i serramenti da mettersi in opera su falsotelaio, la misurazione viene effettuata all'esterno del telaio portante.

Per le persiane avvolgibili (tapparelle) la misura è calcolata sulla luce del vano, maggiorata di cm 5 in larghezza e cm 25 in altezza.

Per i serramenti e le griglie, in ogni caso, si riconosce una quadratura minima di mq 1,50 se a battente unico e di mq 2,00 se a due battenti.

Il prezzo delle porte è normalmente stabilito a corpo. Il prezzo degli infissi comprende gli stipiti, i normali meccanismi di chiusura e la ferramenta di montaggio.

Sono esclusi dal prezzo i falsostipiti per le porte ed i serramenti. Vengono pure esposti a parte i riquadri interni, gli scossini, gli imbotti, i cielini, i controspipiti, le bussole, i cappelli o cimase, se richiesti dal committente.